

**INFORMATIVA AI CLIENTI IN MATERIA DI MEDIAZIONE**  
**(art. 4 comma 3 dlgt 28/2010)**

**Affidamento di incarico professionale a**

Avvocato/i

**Documento informativo ai sensi dell'art. 4, comma 3, del Decreto Legislativo n. 28/2010 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.**

Incarico conferito da

di seguito indicato/i, anche congiuntamente, come **"assistito"**.

**Oggetto della controversia**

Io sottoscritto conferisco l'incarico professionale , relativo alla controversia indicata in oggetto, dichiarando di essere stato informato che:

**Si tratta di controversia in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità del giudizio<sup>1</sup>**

Pertanto intendo avvalermi dell'assistenza dell'avvocato/i in epigrafe per tale fase essendo consapevole che per tale assistenza il compenso sarà determinato in ragione del valore della controversia e con applicazione della tariffa professionale vigente per la materia stragiudiziale

ovvero:

Ritengo di attivare personalmente il procedimento, senza richiedere assistenza di avvocato

**Si tratta di controversia in cui l'esperimento del procedimento di mediazione non è obbligatorio**

In relazione a quanto sopra dichiaro di essere stato informato che

- ho la possibilità di avvalermi del procedimento di mediazione della controversia innanzi ad uno degli organismi previsti dalla normativa sopra richiamata;

<sup>1</sup>Controversie in materia di diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, ad eccezione dei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, dei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'art. 667 cpc , dei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'art. 703 comma 3 cpc, dei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione, relativi all'esecuzione forzata, dei procedimenti in camera di consiglio, dell'azione civile esercitata nel processo penale.

- tale procedimento, di durata fissata dalla legge in un massimo di quattro mesi,
- Ho ritenuto opportuno avvalermi di tale possibilità richiedendo l'assistenza dell'avvocato/i in epigrafe essendo consapevole che per tale assistenza il compenso sarà determinato in ragione del valore della controversia e con applicazione della tariffa professionale vigente per la materia stragiudiziale;

ovvero:

- Ho ritenuto opportuno avvalermi di tale possibilità e di attivarla personalmente, senza richiedere assistenza di avvocato;

ovvero:

- Ho ritenuto di non avvalermi di tale possibilità ed ho chiesto pertanto di essere assistito, nell'azione giudiziaria che intendo promuovere, dall'avvocato/avvocati indicato/i in epigrafe autorizzandolo/i sin da ora a produrre il presente documento mediante allegazione all'atto introduttivo; a tal riguardo sono stato informato che il giudice, nel corso del giudizio, e anche in grado di appello, prima dell'avvio alla fase della decisione, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può invitarle a procedere alla mediazione e, se le stesse aderiscono all'invito, rimette le parti ad una udienza successiva alla scadenza dei quattro mesi fissati dalla legge per l'esperimento della mediazione.

\*\*\*\*

**In ogni caso** sono stato inoltre informato che:

- all'utilizzo della procedura sono connessi **benefici fiscali**, ed in particolare:
  - a. possibilità di giovare di un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta all'Organismo di mediazione fino a concorrenza di 500 euro, in caso di successo; credito ridotto della metà in caso di insuccesso; e delle circostanze che:
  - b. tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura;
  - c. il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro e che in caso di valore superiore l'imposta è dovuta solo per la parte eccedente.

ed inoltre che:

- se l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare, e deve formulare se gliene viene fatta concorde richiesta da tutte le parti, una proposta di conciliazione;
- le parti devono comunicare, nel termine di quindici giorni dal ricevimento, la loro accettazione o il rifiuto di tale proposta;
- la mancata risposta equivale a rifiuto, e se la decisione corrisponde al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della proposta, condanna la stessa parte vincitrice a rimborsare all'altra parte le spese relative al medesimo periodo ed a versare allo Stato un'ulteriore somma corrispondente al contributo unificato fissato dalla legge per l'iscrizione a ruolo del giudizio e, anche quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, con specifica motivazione, il giudice può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice
- la legge fissa criteri di determinazione delle indennità spettanti agli organismi di mediazione e le maggiorazioni massime di tali indennità in caso di successo della mediazione.

Letto e sottoscritto in \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

**l'assistito**

**l'avvocato**